



COMUNE DI DANTA DI CADORE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DELLE PISTE DA SCI
DI DANTA DI CADORE**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 25/11/2025

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle piste da sci situate nel territorio comunale di Danta di Cadore, in Loc. Ciampo, nonché le norme di comportamento, sicurezza e tutela ambientale che gli utenti devono osservare.
2. Esso ha lo scopo di garantire la sicurezza degli sciatori, la corretta gestione degli impianti e la salvaguardia dell'ambiente montano.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni si applicano a tutte le piste da sci presenti nell'area, in particolare alle piste da sci di fondo e alle aree attrezzate per attività ludico-sportive sulla neve gestite direttamente o indirettamente dal Comune di Danta di Cadore.
2. Sono esclusi dal presente Regolamento i percorsi escursionistici non classificati come piste da sci.

ART. 3 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

1. Le piste sono aperte al pubblico negli orari stabiliti annualmente dal Comune o dal gestore incaricato, con apposito provvedimento della Giunta comunale su proposta del Resp.le dell'Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Danta di Cadore. L'orario di apertura al pubblico e la battitura delle piste sono strettamente correlate alle condizioni meteorologiche e di sicurezza.
2. È vietato l'accesso alle piste al di fuori degli orari di apertura, salvo specifica autorizzazione del gestore per attività di manutenzione, soccorso o eventi programmati.
3. Durante l'orario di chiusura, le piste possono essere soggette a lavori di battitura o manutenzione e pertanto sono da considerarsi zone pericolose.

ART. 4 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli sciatori devono tenere un comportamento prudente e rispettoso delle altre persone e delle segnalazioni presenti.
2. Tutti sono tenuti a osservare le regole internazionali di comportamento degli sciatori (FIS).
3. È vietato:
 - sostare in mezzo alle piste o in prossimità di dossi e curve;
 - scendere in modo pericoloso o senza controllo;
 - abbandonare rifiuti o danneggiare la segnaletica e le strutture;
 - utilizzare le piste con slitte, bob o altri mezzi non autorizzati.

ART. 5 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'UTENTE

1. A tutti gli sciatori è fortemente consigliata la stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 – BIGLIETTI E TITOLI DI ACCESSO

1. L'accesso alle piste è consentito a tutte le persone con età superiore ai 18 anni e ai minori solo se accompagnati. L'accesso è libero e non prevede il pagamento di biglietti d'ingresso o skipass.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ E SOCCORSO

1. Ogni sciatore è responsabile della propria condotta e dei danni causati a persone o cose.
2. Il servizio di soccorso in pista è garantito dal gestore in coordinamento con le autorità competenti. Il primo soccorso in pista può essere attivato con una chiamata al numero telefonico indicato nei pannelli informativi collocati all'ingresso della pista oppure con chiamata al numero unico per le emergenze 112.
3. In caso di incidente, l'utente è tenuto a prestare assistenza e a segnalare tempestivamente l'accaduto.

ART. 8 – TUTELA AMBIENTALE

1. È vietato abbandonare rifiuti, inquinare le acque o arrecare danni alla vegetazione e alla fauna.
2. Il Comune promuove l'utilizzo sostenibile delle aree sciabili, favorendo pratiche ecocompatibili e la riduzione dell'impatto ambientale.

ART. 9 – DIVIETI E SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale.
2. Il gestore può disporre la sospensione o l'interdizione all'accesso in caso di gravi o reiterate infrazioni.

ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 dicembre 2003, n. 363, del D.Lgs. 40/2021 e della normativa regionale del Veneto in materia di sicurezza e gestione delle piste da sci.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.